

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 563

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GUZZETTI, CITARISTI, PERINA, DI  
NUBILA, TANI, PINTO, GIOVANNIELLO, DI LEMBO, BARGI  
e VENTRE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1992**

### Disciplina della subfornitura

**ONOREVOLI SENATORI.** — Le rapide mutazioni del mercato e della concorrenza negli Stati Uniti ed in Giappone hanno indotto, nella realtà imprenditoriale degli altri Paesi ed in special modo europea, nuovi metodi organizzativi e di gestione.

In questo panorama, l'interdipendenza tra le imprese si è andata rapidamente sviluppando, al fine di migliorare la competitività delle stesse, ed è possibile affermare che, oramai, il ricorso alle lavorazioni all'esterno dell'impresa rientra nella normale strategia di gestione aziendale e rappresenta il 50-60 per cento della cifra d'affari, all'interno del settore manifatturiero, nella Comunità.

La «subfornitura», pertanto, da semplice

strumento residuale del processo produttivo, atto a consentire il superamento di eventuali strozzature della capacità produttiva, si è andata trasformando in qualcosa di più articolato e complesso nei rapporti tra le imprese, ponendo, di conseguenza, profondi cambiamenti nel rapporto tra grande committente e subfornitore.

In molti casi, infatti, si instaura un vero e proprio rapporto di subordinazione di quest'ultimo nei confronti del committente, incapace di imporre, sul piano dei rapporti di forza, il temperamento delle volontà contrattuali e costretto ad accedere a condizioni imposte che ne limitano profondamente, oltre che la libertà contrattuale, la possibilità di organizzare razionalmente

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed autonomamente i fattori produttivi nella propria attività.

La realtà attuale presenta innumerevoli esempi nei quali al subfornitore viene addossato, molto spesso, anche il rischio di impresa del committente, attraverso l'imposizione di responsabilità oggettive che in linea di diritto non sono a lui pertinenti e che esulano dalla sfera delle sue normali prestazioni, quali l'assicurazione e la piena garanzia sulla fornitura o, ancora, forme di indiscriminata responsabilità per qualsiasi forma di ritardo nelle consegne.

Da questa posizione di «contraente debole» del subfornitore, scaturisce l'esigenza, nell'ordinamento, di una chiara comprensione del ruolo e degli obblighi di ciascuna delle parti e della perequazione della situazione di squilibrio nei rapporti tra i contraenti.

Sul piano nazionale, inoltre, l'esigenza di trasformare un rapporto conflittuale in un rapporto «contrattuale» con reciproco scambio di informazioni e basato sulla intenzione di fornire un servizio qualificato, è condizione indispensabile per consentire alle imprese che operano in regime di «contoterzismo», particolarmente diffuso nel comparto artigiano, di recuperare l'individualità imprenditoriale, al fine di consentire loro di mantenere la propria autonomia di gestione, di organizzare razionalmente risorse e forza lavoro, per la formazione di una realtà costruita sulle loro capacità e non sulle strette esigenze della committenza.

A tal proposito, il disegno di legge che ci accingiamo ad illustrare rappresenta un insieme coordinato di norme che disciplinano quei problemi suscettibili di falsare l'esatto temperamento delle volontà contrattuali e individua, inoltre, i diritti che necessitano di riconoscimento e tutela, da parte dell'ordinamento, della parte più «debole» nel contratto di subfornitura.

L'articolo 1 del testo in esame fornisce la definizione del contratto di subfornitura, operando, altresì, una distinzione delle diverse forme nelle quali lo stesso si manifesta nella realtà imprenditoriale, al fine di individuare esattamente il campo

d'azione della normativa che si vuole introdurre, e di non ingenerare dubbi all'interprete ed all'operatore commerciale, trattandosi di norme che limitano l'autonomia contrattuale delle parti.

La subfornitura industriale, infatti, si differenzia nettamente dalla figura del subappalto di opere edilizie o di genio civile, la quale è disciplinata compiutamente da norme legislative ed usi consolidati, nonché da una standardizzazione dei modelli contrattuali, il più delle volte approvati dalle associazioni professionali rappresentative delle diverse parti in contratto.

L'articolo 2 impone la forma scritta al contratto di subfornitura e raggiunge la finalità di pervenire alla definizione di rapporti sicuri con la committenza, prevenendo il rischio che il subfornitore, tentato dall'urgenza di assumere una commessa, trascuri le condizioni impostegli ed assuma rischi ed oneri ingiustificati per il lavoro affidatogli.

La presenza di un contratto scritto, inoltre, assume particolare rilevanza al fine di evitare situazioni nelle quali, dopo trattative inadeguate o affrettate, concentrate prevalentemente sulle specifiche tecniche del prodotto da fornire, non sia chiaro a quali condizioni il contratto è stato effettivamente concluso.

L'articolo 3 del disegno di legge tende a contrastare eventuali e possibili situazioni nelle quali soggetti che si interpongono tra le parti contraenti al fine di determinarne l'incontro, possano approfittare speculativamente della condizione di mancata conoscenza reciproca tra aziende di subfornitura e committenza, attraverso simulati rapporti di subfornitura.

L'articolo 4 regola il contenuto della parte centrale di ogni contratto di subfornitura fissando norme guida inderogabili circa i criteri e le modalità attraverso i quali il contenuto stesso va determinato. Cosicché, si richiede alle parti contraenti di precisare il più esattamente possibile le caratteristiche della fornitura da eseguire, nonché le modalità e le procedure di verifica e controllo di conformità alle specifiche tecniche.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolare rilevanza assume il comma 3 dell'articolo 4, laddove è prescritto che il subfornitore si deve riservare obbligatoriamente un congruo termine, prima dell'accettazione della proposta di commessa, per valutare e decidere circa l'accettabilità delle specifiche fissate.

L'articolo 5 fornisce un elemento che, non essendo costrittivo della facoltà di contrattare liberamente il prezzo tra le parti, agisca come «elemento moralizzatore» cui le parti stesse debbano riferirsi nella fase negoziale al fine di individuare un prezzo che sia «giusto, vero e serio», secondo le categorie individuate dalla corrente dottrina contrattualistica.

L'articolo 6 individua esattamente la sfera di responsabilità che il subfornitore assume nei confronti del committente e tende alla eliminazione delle possibili condizioni vessatorie imposte dal contraente più forte. Viene, a tal uopo, disciplinata la responsabilità circa la qualità ed il funzionamento del bene fornito, circoscritta alla corrispondenza con le specifiche fissate; l'irresponsabilità del subfornitore per i difetti di progettazione da lui non eseguita e dei materiali fornitigli dal committente; viene disciplinata, infine, la responsabilità per gli eventuali ritardi sui tempi di consegna fissati.

L'articolo 7 è rivolto a contrastare una diffusa prassi secondo la quale il committente impone al subfornitore produttore di componenti di apporre sul prodotto fornito il marchio del committente, omettendo, invece, il marchio del fabbricante. Tale prassi può danneggiare gravemente il subfornitore, del quale non verrebbe riconosciuta la condizione di produttore, con conseguente esclusione dal mercato, in particolare dei pezzi di ricambio. Inoltre,

tale prassi ingenera possibili confusioni nel consumatore finale, impossibilitato, per esempio, a riconoscere l'esatta provenienza di prodotti identici, sollevando, quindi notevoli difficoltà circa la corretta applicazione delle norme nazionali e comunitarie sulla responsabilità del produttore nei confronti del consumatore.

L'articolo 8 tende alla tutela della posizione creditoria del subfornitore nei confronti del committente, nei casi di insolvenza dello stesso, attribuendo al primo il diritto al riservato dominio sui beni forniti, in caso di mancato pagamento.

L'articolo 9 del disegno di legge è finalizzato alla tutela del subfornitore da arbitrarie ed unilaterali modifiche delle condizioni del contratto da parte del committente e delle condizioni di durata nei contratti a tempo indeterminato, imponendo la nullità di eventuali clausole vessatorie imposte dalla committenza.

Infine, gli articoli 10 e 11 istituiscono una apposita Commissione di mediazione, presso le Camere di commercio, con la funzione non già di giudice o arbitro formale, ma di mediatore informale, tanto nell'insorgere di controversie, quanto nella fase preliminare di formazione della volontà contrattuale, che diriga le trattative tra le parti. Detta Commissione ha la duplice funzione di suggerire le modalità di risoluzione delle controversie e di salvaguardare le relazioni future tra le parti che, al termine di una procedura giudiziale o arbitrale, sarebbero irrimediabilmente compromesse, quando invece uno strumento di mediazione informale, nominato con il contributo delle associazioni imprenditoriali di categoria, consentirebbe, oltre al risparmio di tempo, il buon andamento delle relazioni commerciali.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge, per subfornitura si intende l'attività di fornitura di beni o servizi destinati ad essere utilizzati, da un committente, nell'ambito della propria attività economica, per essere incorporati in un bene più complesso.

2. Per subfornitura di prodotti si intende la produzione di un semilavorato o di un componente di un bene più complesso prodotto dal committente.

3. Per subfornitura di attrezzatura si intende la produzione di un componente degli impianti produttivi del committente.

4. Per subfornitura di servizi si intende la fornitura di servizi essenziali per il funzionamento dell'impresa committente.

**Art. 2.***(Forma del contratto)*

1. Il contratto di subfornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.

**Art. 3.***(Limiti alla subfornitura)*

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere affidata, per l'intero, in subfornitura.

**Art. 4.***(Specifiche tecniche)*

1. Il contratto di subfornitura deve precisare, attraverso disegni particolareggiati o specifiche che definiscano accuratamente il

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prodotto da fabbricare, da formare o da sottoporre a lavorazione, o il servizio da prestare, i requisiti specifici richiesti dal committente.

2. In particolare devono essere specificati:

a) tolleranze, dimensioni, composizioni e gradi di finitura richiesti;

b) variazioni ammissibili, in riferimento a dimensioni e quantità, qualità, gradazioni, proprietà e altre caratteristiche identificanti dei materiali da impiegare;

c) metodi attraverso i quali il prodotto della subfornitura deve essere sottoposto a controllo e verifica di conformità delle specifiche stabilite.

3. Nella fase preliminare di formazione del contratto, deve essere fornito, dal committente al subfornitore, un congruo periodo di tempo affinché questi possa valutare e decidere se le specifiche fissate siano accettabili.

4. Nel caso in cui la fase di sviluppo comporti la realizzazione di un prototipo, devono essere stabilite, nel contratto, le procedure di verifica ed accettazione, da parte del subfornitore, delle specifiche impiegate.

5. Nel caso di fornitura dei materiali necessari alla lavorazione da parte del committente, nel contratto devono essere stabilite le procedure di verifica e controllo della idoneità, adeguatezza e qualità dei materiali stessi, nonché le procedure di accettazione da parte del subfornitore.

6. Nel contratto devono essere altresì fissate le modalità di eventuali modificazioni delle specifiche e dei materiali eventualmente forniti, nel corso della durata del contratto medesimo.

#### Art. 5.

##### *(Determinazione del prezzo)*

1. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura deve essere determinato in modo da non ingenerare ambiguità od errori circa l'unità di misura cui si riferisce.

## Art. 6.

*(Responsabilità nei confronti del  
committente)*

1. Il subfornitore è responsabile esclusivamente del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotto e del servizio fornito, secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche.

2. Il subfornitore non può, altresì, essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto.

3. Ogni pattuizione contraria alle disposizioni dei commi 1 e 2 è da ritenersi nulla. È nulla, altresì, la clausola che imponga al subfornitore la posizione di assicuratore o pieno garante dei beni forniti.

4. La presenza di difetti che possono rientrare nel normale rischio di fabbricazione non comporta una presunzione di colpa del subfornitore. A tal fine non può essere invocata la responsabilità del subfornitore qualora il committente non provi di aver provveduto ad eseguire controlli interni sul prodotto, con accuratezza commisurata ai rischi di impiego.

5. Il subfornitore non è responsabile di ritardi nella fornitura, qualora il ritardo nella consegna sia determinato da forza maggiore. È nulla la clausola che imponga, nel caso di ritardo sui tempi di consegna pattuiti, penali oggettivamente determinate e non effettivamente commisurate all'entità del pregiudizio probabile causato al committente.

## Art. 7.

*(Marchi)*

1. È fatto obbligo di apporre, sui beni prodotti in subfornitura, appositi marchi identificativi, in modo da rendere facilmente riconoscibile, per il consumatore finale, il produttore dei beni stessi.

2. È nulla la clausola che imponga al subfornitore di apporre, sui beni prodotti,

esclusivamente il marchio del committente.

Art. 8.

*(Riservato dominio)*

1. Salvi i casi di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, il subfornitore mantiene il riservato dominio sui beni forniti, in caso di mancato pagamento del prezzo stabilito nel contratto da parte del committente stesso.

Art. 9.

*(Modifica e risoluzione del contratto)*

1. È nulla la clausola che riservi al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di risolvere un contratto di durata indeterminata senza fornire un congruo preavviso al subfornitore.

Art. 10.

*(Contenzioso)*

1. È istituita, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la Commissione di mediazione per le controversie in materia di subfornitura, con la funzione, qualora una delle parti lo richieda, di dirigere le trattative e pervenire alla composizione del conflitto insorto.

2. La Commissione di cui al comma 1 esercita, altresì, funzioni di consulenza e direzione delle trattative tra le parti, nella fase preliminare di formazione del contratto.

Art. 11.

*(Composizione della Commissione di mediazione)*

1. La Commissione di cui all'articolo 10 è composta dal presidente della giunta came-

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

rale o da un suo delegato e da due componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, in rappresentanza l'uno delle imprese di subfornitura, l'altro delle imprese di committenza.

2. La giunta camerale, in presenza di particolari condizioni di rilevanza socio-economica, può provvedere all'insediamento di più Commissioni.